

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNE DI SAN POSSIDONIO



IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n° 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO







Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pettuzzi











G										
F										
E										
D										
C										
B										
A	17.04.2012	EMISSIONE				BERTUZZI	BECCARELLI	SALSI		
REV.	DATA	DESCRIZIONE				REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE		
IDENTIFICAZIONE ELABORATO										DATA: MAGGIO 2012
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA: VARIE
5881	PD	0	000	00000	0	IA	FS	06	A	

Legenda




ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA PRIMARIA (ZONE OMOGENEE E)

	Zone agricole nel paesaggio dei "terreni fertili"	Art. 51
	Zone agricole nel paesaggio dei "terreni argillosi di bonifica recente"	Art. 51
	Zone agricole di rispetto ai cimiteri	Art. 51
	Zone agricole di rispetto ai centri abitati nel paesaggio dei "terreni fertili"	Art. 51
	Zone agricole di rispetto ai centri abitati nel paesaggio dei "terreni argillosi di bonifica recente"	Art. 51
	Zone agricole di valore ambientale	Art. 51



VINCOLI DI P.R.G. E ZONE ED ELEMENTI DI TUTELA AMBIENTALE E STORICO-PAESAGGISTICA

	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 61
	Zone di tutela ordinaria	
	Fasce di espansione inondabile (da PTCP)	
	Invasi ed alvei di laghi, bacini, e corsi d'acqua	Art. 62
	Dossi di pianura:	Art. 64
	Dossi di ambito fluviale recente	
	Paleodossi di modesta rilevanza	
	Aree di concentrazione di materiali archeologici	
	Terreni interessati dalle bonifiche storiche di pianura	Art. 66
	Viabilità Storica	Art. 67



CRITICITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO


	Aree ad elevata criticità idraulica (A1)	Art. 69
	Aree depresse ad elevata criticità idraulica, aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica (A3)	Art. 69
	Aree potenzialmente a rischio idraulico	Art. 69


RETI TECNOLOGICHE

	Elettrodotto AT e relative fasce di rispetto
	Elettrodotto MT e relative fasce di rispetto

MOBILITA'

	Infrastruttura in progetto
	Limiti di rispetto alle infrastrutture viarie






COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

"C03" (ex MO02)
INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO
VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE
Variante sud all'abitato di
Concordia sulla Secchia

"S02"
AUTOSTAZIONE
SAN POSSIDONIO-
CONCORDIA-MIRANDOLA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.R.G. DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO)
TAVOLA 4 DESTINAZIONE DI ZONA - SCALA 1:5.000

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE SPECIFICA CARTOGRAFICA E NORMATIVA

CAPO III° STANDARD DI P.R.G.

Art. 10)- Distanze e visuale libera.
(omissis)

Art. 12)- Opere ed aree di urbanizzazione primaria.
(omissis)

Art. 18)- Zone di rispetto ai beni culturali.

Gli edifici, i complessi e relative aree di pertinenza o intercluse specificatamente individuate dal P.R.G. come "beni culturali", sono sottoposti a particolare disciplina alla quale si rimanda.

Tale specifica disciplina indica le modalità e prescrizioni di intervento in base alla classificazione data ai singoli edifici.

Le aree di rispetto individuate dal P.R.G. sono soggette a vincolo di inedificabilità, fatti salvi eventuali ampliamenti consentiti in base alla classificazione dell'edificio.

Alle suddette aree si applicano le norme di cui al precedente art. 17 relative alla salvaguardia delle alberature esistenti.

Potranno inoltre essere consentiti tutti gli interventi tesi alla riqualificazione ambientale finalizzati al ripristino o riproposizione di situazioni e caratteri tradizionalmente presenti in loco (siepi, filari alberati, pavimentazioni caratteristiche, piccole zone d'acqua, ecc...)

Art. 51- Classificazione delle zone agricole.

Il P.R.G. riporta nelle tavole di progetto in scala 1:5000 la suddivisione in zone del territorio agricolo in base alle caratteristiche fisiche, ambientali, insediative e produttive del territorio stesso, come individuate dalle Unità di Paesaggio di rango comunale, nonché alle esigenze del corretto uso agricolo ed agronomico dei suoli e loro potenzialità produttive, oltre che ai vincoli di natura urbanistica e geomorfologica individuati.

Vengono individuate le seguenti zone:

1)-Zone agricole nel paesaggio dei "terreni fertili":
(omissis)

2)- Zone agricole nel paesaggio dei "terreni argillosi di bonifica recente":
(omissis)

3)- Zone agricole di tutela specifica:
(omissis)

3.1- Zone di rispetto ai centri abitati;

Sono così definiti gli ambiti direttamente limitrofi alle aree urbanizzate a alle nuove previsioni urbanistiche per le quali occorre garantire un corretto rapporto fra funzioni agricole e funzioni urbane.

Per queste zone si applicano le disposizioni generali delle rispettive zone agricole ricadenti nel paesaggio dei "terreni fertili" o in quello "dei terreni argillosi di bonifica recente" cui si sovrappone il rispetto ai centri abitati, con limitazioni delle possibilità di intervento secondo quanto di seguito specificato:

(omissis)

3.2- Zone agricole di valore ambientale;

Sono così definite le zone che per particolari caratteristiche e condizioni sono meritevoli di tutela specifica e nelle quali sono auspicabili interventi sperimentali di riqualificazione paesaggistica dell'ambiente rurale.

(omissis)

3.3- Zone agricole di rispetto a beni culturali:

(omissis)

3.4- Fasce agricole di rispetto ai cimiteri:

(omissis)

3.5- Fasce di rispetto alla viabilità.

(omissis)

Art. 52) - Parametri edilizi ed urbanistici degli interventi nelle zone agricole.

(omissis)

CAPO VII°**ZONE A VINCOLO SPECIALE****Art. 60) - Limite di rispetto alle infrastrutture viarie.**

Le tavole di PRG identificano con apposita grafia i limiti di rispetto alle infrastrutture viarie, in applicazione delle disposizioni del D.I. 1° aprile 1968, n.1404 e del Nuovo Codice della Strada.

Qualora le indicazioni grafiche riportate sulle tavole di PRG individuino limiti a distanza maggiore di quelli prescritti dai suddetti Decreti, tali indicazioni debbono considerarsi prevalenti a tutti gli effetti.

In caso di eventuale assenza di apposita identificazione grafica, si applicano comunque le disposizioni dei suddetti Decreti, con riferimento alle caratteristiche funzionali delle strade esistenti e di progetto all'esterno dei centri abitati, mentre all'interno dei centri abitati si applicano i distacchi dal ciglio della strada di cui al precedente art.10 delle presenti Norme.

Le zone comprese entro tale limite sono inedificabili, ferma restando la loro computabilità per l'applicazione dei parametri edificatori in funzione delle rispettive destinazioni di zona di appartenenza, e sono destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, alle opere di modificazione, adeguamento e sistemazione di quelle esistenti e alla realizzazione, con carattere comunque di precarietà, di impianti per la distribuzione di carburante nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 63.

Nelle suddette zone possono inoltre essere realizzate le opere necessarie per la riduzione del rumore (vedi artt. 12 e 57 precedenti), fatta sempre salva la sicurezza stradale.

(omissis)

Specifiche regolamentazioni di carattere sanitario, di sicurezza o equivalenti possono prescrivere, nei confronti degli interventi ammessi dalle norme di zona, distanze maggiori di quelle indicate dal P.R.G.

CAPO VIII°**VINCOLI DI P.R.G. E ZONE ED ELEMENTI DI TUTELA AMBIENTALE E STORICO PAESAGGISTICA****Art. 61) – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua**

Le norme che seguono si intendono integrate e/o superate dalle norme, ove prevalenti, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. art. 17), che si intendono qui richiamate.

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 62 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.

Le disposizioni inerenti gli ambiti di cui al presente articolo individuati in cartografia di PRG attuano e specificano i disposti per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua del P.T.P.R. (art. 17). Tali zone comprendono:

- le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;

- le "Zone di tutela ordinaria", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Qualora tali fasce laterali interessino altre zone assoggettate a tutela dal PRG, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Le fasce di espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria sono assoggettate alle disposizioni di cui ai successivi articoli 61 bis e 61 ter.

Art. 61ter) – Zone di tutela ordinaria (di laghi, bacini e corsi d'acqua)

Le norme che seguono si intendono integrate e/o superate dalle norme, ove prevalenti, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. art. 17), che si intendono qui richiamate.

Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela ordinaria (di laghi, bacini e corsi d'acqua), le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
(omissis)

Nelle zone di tutela ordinaria (di laghi, bacini e corsi d'acqua), fermo restando quanto specificato ai due precedenti commi sono comunque consentiti:

(omissis)

- c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R per gli ambiti da questo individuati;

(omissis)

Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994. Negli ambiti di cui al presente articolo sono da incentivare:

- a. la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
- b. la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- d. il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
- e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f. gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
- j. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

(omissis)

Art. 64) – Dossi di pianura

Le norme che seguono si intendono integrate e/o superate dalle norme, ove prevalenti, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. art. 20A), che si intendono qui richiamate.

I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

In cartografia di PRG sono individuati con distinte grafie:

- a. i dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali;
- b. i paleodossi di qualche rilevanza percettiva, storico testimoniale e idraulica.

Nella generalità delle aree interessate dai dossi di cui al precedente comma la nuova edificazione, ove ammessa in base alle specifiche norme di zona, dovrà avvenire in modo da preservare:

- i tratti esterni al tessuto edificato esistente, evitando ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo;

- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti, evitando preferibilmente nuove edificazioni all'esterno delle aree già insediate o non in stretta contiguità con esse;
- le aree di eventuale concentrazione di materiali archeologici testimoniando l'occupazione antropica dei territori di pianura;
- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

Nei paleodossi di qualche rilevanza percettiva, storico testimoniale e idraulica, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi anche al fine di non pregiudicare la funzioni di contenimento idraulico eventualmente attribuitegli nella "Carta degli elementi geomorfologici che influenzano le acque di esondazione fluviale" del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

Su tali paleodossi, eventuali interventi di trasformazione dovranno comunque limitare al minimo indispensabile gli effetti di impermeabilizzazione del suolo e, nella realizzazione di eventuali nuove infrastrutture, dovranno comunque essere salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei paleodossi stessi in funzione della sicurezza idraulica delle aree circostanti.

Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

(omissis)

CAPO IX°

DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA SOSTENIBILITA' DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 69) – Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio

Ferme restando le norme di cui agli articoli 17 e 18 del P.T.C.P. - attuazione dell'art. 7 del P.T.P.R., nonché, per i soli interventi di protezione civile e di difesa del suolo, la delimitazione della fascia C così come individuata dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico di cui alla L. 183/89, sono individuati in cartografia di PRG in seguito allo studio idraulico, idrogeologico ed ambientale di dettaglio i seguenti ambiti, caratterizzati da un differente grado di criticità idraulica:

1. aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale (A1), corrispondente alle fasce di rispetto individuate in relazione alle diverse altezze arginali. In tali aree un'onda di piena disalveata compromette gravemente il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale;
2. aree depresse ad elevata criticità idraulica situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche della classe precedente, aree caratterizzate da scorrimento rapido e buona capacità di smaltimento ad elevata criticità idraulica poiché situate in comparti allagabili (A3);
3. aree potenzialmente a rischio idraulico, caratterizzate da altimetria inferiore rispetto a quella delle zone circostanti, tali da determinare la difficoltà di drenaggio e tempi lunghi di permanenza.

(omissis)